RUOLO EMESSO DA
Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Verona - ufficio territoriale di Verona 2
Lungadige Capuleti 11 37122 VERONA VR

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. **Controllo modello IVA anno 2018**

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. Controllo modello IVA anno 2018
Dichiarazione modello IVA/2019 presentata per il periodo d'imposta 2018.
Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del D.P.R. n.633 del 1972.
Comunicazione predisposta in data 21-12-2021
con codice atto numero 49956481912
consegnata in data 18-02-2022
Il contribuente, qualora non abbia ricevuto la comunicazione, può recarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate. Effettuati gli opportuni controlli, potrà essere disposto l'eventuale sgravio delle somme non dovute purchè il contribuente paghi la somma rideterminata entro 30 giorni dalla notifica della presente cartella.

Ruolo n. 2022/550318.
Reso esecutivo in data 10-10-2022.
Consegnato il 10-11-2022. Ruolo ordinario.
Partita: 8T6J 2018H T190429213358550650000003/D

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è DANIELE MARIANI.
Le informazioni sotto riportate sono fornite da Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Verona - ufficio territoriale di Verona 2, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.
Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo
1	2018	010I	Imposta sul valore aggiunto - Secondo trimestre	547,00
2	2018	043I	I.V.A. sanzione pecuniaria - Secondo trimestre	164,10
3	2018	014I	I.V.A. interessi - Secondo trimestre	71,82
4	2018	014I	I.V.A. interessi - Secondo trimestre	20,68
Totale				**803,60**

Totale da pagare (entro le scadenze)* euro **803,60**

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella.

Di seguito vengono riportate le specifiche relative alle singole voci di cui sopra.

IVA

Prospetto delle variazioni esposte in comunicazione

	Euro importo dichiarato	Euro importo calcolato
VL30 Ammontare IVA periodica versata (col.3)	3.585,00	3.037,00

Secondo trimestre

Esito del controllo automatizzato comunicato al Contribuente

	Euro
1) Imposta a debito	547,00
2) Imposta versata e/o eccesso versamento precedente	0,00
3) Imposta recuperata	0,00
4) Imposta da versare	547,00
5) Sanzione	54,70
6) Interessi	62,84

Importi iscritti a ruolo a seguito del mancato pagamento nei termini delle somme dovute in base alla comunicazione dell'esito del controllo automatizzato

	Euro
7) Imposta da versare a seguito di comunicazione	547,00

segue

8) Imposta versata a seguito di comunicazione		0,00
9) Imposta a ruolo	(7 - 8)	547,00
10) Sanzione intera (vedi avvertenze)		164,10
11) Sanzione versata a seguito di comunicazione		0,00
12) Sanzione a ruolo	(10 - 11)	164,10
13) Interessi dovuti (vedi avvertenze)		71,82
14) Interessi versati a seguito di comunicazione		0,00
15) Interessi a ruolo	(13 - 14)	71,82
16) Interessi dovuti fino alla consegna del ruolo		20,68
17) Interessi dovuti per versamento da comunicazione tardivo		0,00

Avvertenze

In caso di mancato pagamento nei termini delle somme indicate nella comunicazione degli esiti del controllo automatizzato sono iscritti a ruolo gli importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.

Le sanzioni per omesso o tardivo versamento di imposte indicate nella comunicazione sono ricalcolate nella misura piena in quanto il contribuente ha perso il beneficio della riduzione delle stesse previsto dall'art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 462 del 1997. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997, la sanzione è applicata nella misura del 30%; tuttavia, se il versamento di imposta è stato effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni, è ridotta alla metà mentre, se il ritardo è inferiore a quindici giorni, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Gli interessi per omesso o tardivo versamento di imposte sono ricalcolati e dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. Inoltre, nelle ipotesi di omesso versamento di imposte, sono dovuti gli ulteriori interessi maturati fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della Riscossione in caso di mancato pagamento a seguito della comunicazione, ovvero fino alla data del pagamento in caso di tardivo pagamento a seguito della comunicazione. Misura del tasso annuo degli interessi: 4 per cento dal 1 ottobre 2009 (D.M. 21 maggio 2009). Se la comunicazione degli esiti è stata elaborata o emessa, anche se non sottoscritta, entro il 31 dicembre 2020 e consegnata a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 157, comma 4, del DL n. 34 del 2020 non sono applicati gli interessi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.

Si precisa che l'iscrizione a ruolo delle somme dovute tiene conto dei versamenti eventualmente effettuati parzialmente e/o in ritardo a seguito della comunicazione. In particolare, i versamenti eseguiti con codice tributo 9001 sono imputati proporzionalmente alle diverse somme dovute mentre i versamenti eseguiti con codice tributo specifico sono imputati alle corrispondenti somme dovute.

Nel caso in cui il contribuente abbia scelto di versare ratealmente gli importi indicati nella comunicazione e sia successivamente decaduto dal beneficio della rateazione, sono iscritti a ruolo i residui importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni ed interessi; le residue sanzioni e i residui interessi sono ricalcolati e dovuti secondo le modalità sopraindicate.

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, imposta regionale sulle attività produttive, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, altri tributi indiretti, oneri, relativi accessori, sanzioni amministrative in materia tributaria

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi alla Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al *Dettaglio degli addebiti*). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo. La richiesta di riesame e la relativa documentazione possono essere presentati anche mediante il "Servizio di consegna documenti/istanze", disponibile nell'area riservata dei sito internet istituzionale **www.agenziaentrate.gov.it**

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi *Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo*) è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call Center (800.909.696 da telefono fisso) (0696668907 da cellullare) (+39 0696668933 da estero) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate. La richiesta di riesame può essere presentata anche tramite il canale telematico di assistenza CIVIS, disponibile nell'area riservata del sito internet istituzionale **www.agenziaentrate.gov.it**

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione, o del Centro operativo, indicato nella sezione *Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo*, o un suo delegato.

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Quando presentare ricorso

segue